



## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

**Provvedimento n° 1509 del 20 NOV. 2009**

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture territoriali dell'ASReM per la durata di anni nove. Aggiudicazione.**

**Il giorno venti del mese di novembre dell'anno 2009 nella sede dell'ASReM - sita in Via Petrella, 1 Campobasso.**

### IL DIRETTORE GENERALE

**Dott. Angelo Percopo** prende in esame, per le determinazioni di competenza, l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti:

Il Direttore Amministrativo - Dott.ssa Gianfranca Testa

Il Direttore Sanitario - Dott. Giancarlo Paglione

**Il Responsabile dell' U.O.C. Provveditorato ed Economato Dott.ssa Gabrielina Carpenito:**

**VISTA** la Legge Regionale n.9 del 1.01.2005 di Riordino del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 1867 del 26.12.2005 con la quale è stata costituita l'ASREM (e, per l'effetto, è stata dichiarata la decadenza degli organi della Aziende Sanitarie Locali) e nominato il Direttore Generale conferendo al medesimo l'incarico di redigere il nuovo atto aziendale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della predetta Legge Regionale n. 9/05;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 1021 del 23.09.2008 con la quale è stato disposto di approvare la proposta di Legge Regionale di modifica della L.R. n. 9 del 1.04.2005 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e di trasmettere la stessa al Consiglio Regionale del Molise per il seguito di competenza;

**VISTA** la Legge Regionale n. 34 del 26/11/08, approvata dal Consiglio Regionale e pubblicata sul B.U.R.M. n. 27 del 01/12/08, che ha disposto la modifica della predetta L.R. n. 9 del 01/04/05, prevedendo in particolar modo, la soppressione delle Zone Territoriali con effetto dal 1° Gennaio 2009;

**VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 1055 del 22/12/08 con la quale, nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi necessari a garantire il passaggio di tutte le funzioni delle disciolte Zone in capo all'ASReM ed assicurare il coordinamento delle funzioni aziendali sul territorio delle predette Zone, come previsto all'art. 10 della predetta L.R. n. 34/08, è stato disposto il proseguimento in via transitoria e con decorrenza 1° Gennaio 2009, delle attività amministrative in conformità alla preesistente organizzazione (ambiti territoriali di riferimento ex Zone) ed ai correlativi incarichi dirigenziali in essere;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Regionale n. 682 del 26/06/2009 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'ASReM;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Direttore Generale n. 363 del 17.04.2008 con il quale si è fatto luogo alla indizione di gara, a mezzo di procedura aperta, per l'affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle Strutture Territoriali delle Zone dell'ASReM per la durata di anni nove;

**RICHIAMATO**, altresì, il provvedimento del Direttore Generale n. 499 del 13.06.2008 con il quale si è fatto luogo alla nomina delle Commissioni Amministrativa e Tecnica relativamente alla procedura aperta di cui sopra;

## PREMESSO

- come da relazione dettagliata pervenuta in data 11/11/2009 dal Legale dell'Azienda Avv. V. Colalillo:
- che il Direttore Generale dell'ASL n. 3 -Centro Molise cui è subentrata per effetto della L.R. n. 9/05, l'ASREM - Zona di Campobasso.- con delibera n. 775 del 23/12/05, esecutiva ai sensi di legge, indiceva pubblico incanto per l'affidamento del servizio di lavano del P.O. nelle strutture territoriali della allora ASL per la durata di anni nove;
  - che, espletata la gara, con la delibera del Direttore Generale n.1 del 03/01/2007 si è provveduto alla aggiudicazione in favore della Ditta Hospital Service Srl del servizio di cui trattasi;
  - che, in attuazione di tale deliberato in data 12/01/2007, si procedeva alla sottoscrizione del relativo contratto, statuendosi anche il termine di inizio delle attività, al giorno 17/01/07, tanto che la aggiudicataria ( HOSPITAL SERVICE) ha regolarmente dato inizio allo espletamento del servizio della data predetta;
  - che avverso l'aggiudicazione, unitamente all'intera procedura di gara la ditta Servizi Ospedalieri S.r.l. - seconda classificata- proponeva ricorso innanzi al TAR Molise (iscritto con il NRG 16/07) con successiva proposizione anche dei motivi aggiunti (in data 13/1/07);
  - che analogo ricorso (iscritto con il NRG 72/2007), avverso i medesimi atti, veniva proposto dalla ditta TRE FIAMMELE Soc. Coop.;
  - che l'adito Tar Molise con ordinanza n.32 del 24/01/2007 ha accolto la domanda incidentale di sospensione della Ditta Servizi Ospedalieri, fissando, nel contempo, la udienza per la discussione di merito;
  - che, non potendosi certamente sospendere il servizio attivato (stante le esigenze dei pazienti e dell'intero funzionamento dei reparti ospedalieri), con delibera n. 85 dell'8/2/07 veniva disposto che il servizio venisse svolto, in via temporanea, e fino alla eventuale nuova aggiudicazione della gara ad altra ditta e conseguente stipula di contratto con la medesima o fino alla adozione di eventuali misure cautelari, tanto che il servizio è regolarmente proseguito salvo ed impregiudicato ogni ulteriore esito giurisdizionale;
  - che la ditta Servizi Ospedalieri, con ulteriori motivi aggiunti, impugnava anche tale deliberato al TAR Molise con contestuale richiesta cautelare;
  - che il TAR Molise con ordinanza n. 70 del 7/3/07 respingeva la nuova richiesta cautelare e la esecuzione della precedente per cui, giustamente, il servizio continuava ad essere espletato dalla ditta Hospital Service;
  - che l'adito TAR, con la sentenza n. 346/07, dopo aver riunito i due giudizi, ha accolto il ricorso dichiarando, nel contempo la inammissibilità della inoltrata azione di risarcimento danni;
  - che avverso tale sentenza hanno proposto appello le ditte Servizi Ospedalieri e Tre Fiammelle (assegnato alla V° sez con il N.R.G. 7827/07);
  - che l'adito Consiglio di Stato con ordinanza n. 6137 del 23/11/07, accoglieva la richiesta cautelare e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia della sentenza;
  - che la sentenza del TAR Molise veniva impugnata anche dalla ditta Hospital Service S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato ed assegnata alla V° sez con il NRG 8636/07;
  - che la controversia in sede di appello, all'udienza di merito veniva trattenuta per la decisione;
  - che, nelle more, la ASREM a seguito di rinnovata valutazione della intera vicenda, n.757 del 9.II.2007 provvedeva ad indire nuova gara illustrandone i presupposti e la ratio;
  - che avverso tale deliberato la Ditta Servizi Ospedalieri proponeva ricorso al TAR (iscritto con il NRG 23/08) con contestuale richiesta di sospensiva e che la stessa richiesta cautelare veniva respinta dall'organo giurisdizionale amministrativo, rilevandosi la non sussistenza di alcun pregiudizio in pendenza della fase di appello della sentenza n. 346/07 del TAR Molise;
  - con la delibera n. 363 del 7/4/08 il Direttore Generale della ASREM revocava i propri precedenti deliberati n.757/07 e 129/08 e statuiva di approvare la nuova gara con soggetti ed oggetto differenti dalla precedente procedura di gara, dal momento che vi erano situazioni finanziarie e disposizioni contabili sopravvenute;
  - che la Ditta Servizi Ospedalieri S.r.l. provvedeva ad impugnare anche tale delibera n. 363/08 con ricorso al TAR Molise (N.R.G. 245/08) con contestuale richiesta di sospensiva e che in tale giuridico si costituiva la ASREM e la Hospital Service S.r.l. proponeva controricorso;
  - che l'adito Tar Molise, con ordinanza n. 189 del 16/7/08, accoglieva la richiesta cautelare con la motivazione che "anche nel contemperamento dei contrapposti interessi, ai fini cautelari, appare sufficiente impedire la aggiudicazione definitiva della gara";
  - che la ASReM riteneva non opportuno impugnare dinanzi al Consiglio di Stato tale ordinanza sulla duplice considerazione che la decisione del Consiglio di Stato era stata già introitata e che nelle more la procedura di gara poteva essere completata fino alla aggiudicazione provvisoria;
  - che pertanto la ASReM, giustamente, procedeva a continuare la gara pervenendo alla aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Hospital Service S.r.l. e sospendendo la ulteriore fase di aggiudicazione definitiva;
  - che, inoltre, l'adito Tar Molise con la ordinanza collegiale n. 192 del 8.10.08 sospendeva i due processi riuniti fino alla decisione del Consiglio di Stato, argomentando che l' eventuale accoglimento dell'appello da parte del Consiglio di Stato stesso avrebbe comportato effetti caducatori esterni anche sugli atti impugnati con i ricorsi esperiti;
  - che, con decisione pubblicata in data 28 gennaio 2009 n. 491, il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli proposti dalla Servizi Ospedalieri e dalla Tre Fiammelle, da un lato, e dalla Hospital Service, dall'altro, affermava l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell'appello (n. 8636/2007) proposto dalla società Hospital Service, soccombente in primo grado e , nei riguardi dell'appello (N.7827/2007) della società Servizi Ospedalieri, statuiva che la determinazione n. 757 del 9 novembre 2007 del Direttore Generale dell'ASReM aveva determinato " il sopravvenuto difetto di interesse della domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma

*specifica, in assenza della gara nella cui aggiudicazione disporre il subentro della vincitrice, ad opera del giudice competente, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 80 del 1998";*

- che la sentenza del Consiglio di Stato n. 491/09 riconosceva solamente il risarcimento "per equivalente" del danno in favore della L.A.V.I.T. e Servizi Ospedalieri, da determinarsi secondo i criteri contenuti nella stessa pronuncia giurisdizionale, ma nulla motivava in merito alla assegnazione ed espletamento del servizio alla aggiudicataria Hospital Service S.r.l., giusta delibera del Direttore Generale dell'ASREM n. 85/07, nè si pronunciava in merito al contratto sottoscritto tra la stessa e la società appaltante;

- che con ricorso notificato in data 18 febbraio 2009 (iscritto al n. 76/2009), la Servizi Ospedalieri S.r.l. chiedeva al Tar del Molise l'annullamento dell'atto di nomina della Commissione di gara (Provvedimento del Direttore Generale dell'ASREM n. 499 del 13.06.2008) e dei relativi verbali di gara;

- che la società Hospital Service S.r.l. si costituiva in giudizio con controricorso del 23 febbraio 2009 ed anche la ASREM provvedeva a costituirsi in giudizio;

- che con ordinanza n. 17/09, del 25 febbraio 2009, il TAR Molise accoglieva la domanda di produzione documentale avanzata dalla società ricorrente e, assegnati i termini per la produzione in giudizio dei provvedimenti indicati nella stessa ordinanza, fissando l'udienza di trattazione del giudizio all' 8 luglio 2009;

- che, con ricorso al TAR Molise n. 129/2009, la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro L.a.v.i.t, succeduta alla Società Cooperativa Tre Fiammelle, impugnava gli stessi atti ed anche in tale giudizio si costituivano la ASREM, con apposito atto, e la società Hospital Service S.r.l. con controricorso;

- che, con la sentenza n. 624/09, il Tar Molise dichiarava improcedibili i ricorsi nn. 23/2008 e 245/2008, stante il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dei medesimi ed accoglieva, nei limiti della motivazione, il ricorso n. 76/2009 della società Servizi Ospedalieri S.r.l. ed il ricorso n. 129/09 della Società Cooperativa di produzione e lavoro L.a.v.i.t annullando, per l'effetto, gli atti impugnati ivi compresi il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice n. 499 del 13.6.2008, nonché tutti gli impugnati verbali di gara;

- che avverso tale sentenza la società Hospital Service proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato (N.6915/09) in cui si costituivano le controinteressate società e la ASREM;

- che in pendenza di giudizio venivano depositati agli atti in giudizio due distinti atti di rinuncia al ricorso di primo grado ed agli effetti della relativa sentenza da parte delle imprese appellate (L.A.V.I.T e Servizi Ospedalieri) e la appellante Hospital Service S.r.l. dava atto di accettazione alla rinuncia degli effetti della sentenza del Tar Molise oggetto di appello;

- che il Consiglio di Stato - sez. V°, con pronuncia n. 6926/09, prendeva atto della rinuncia al ricorso di primo grado ed agli effetti della relativa sentenza e, per l'effetto, annullava senza rinvio l'impugnata sentenza del Tar Molise n. 624/09;

**CONSIDERATO CHE**, per effetto di tale pronuncia giurisdizionale, si è determinata una reviviscenza della procedura di gara relativa alla procedura aperta per affidamento del Servizio di lavanolo del PP.OO. e delle Strutture Territoriali delle Zone dell'ASREM indetta con Provvedimento del Direttore Generale dell'ASREM n. 363 del 17.04.2009;

**CONSIDERATO CHE**, pertanto, la esperita procedura di gara per l'affidamento del servizio di lavanolo attivata in virtù del provvedimento del Direttore Generale dell'ASREM n. 363/09, conserva piena validità ed efficacia, essendo cessati gli effetti sostanziali della sentenza n. 624/09 del Tar Molise con cui si era disposto l'annullamento dell'atto di nomina della Commissione di gara e dei relativi verbali inerenti la medesima procedura;

**CONSIDERATO CHE**, per tali motivi, si deve ritenere ancora pienamente operante l'aggiudicazione provvisoria e che, quindi, questa Azienda può procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio all'impresa risultata vincitrice;

**ESAMINATI** i verbali di gara n. 1 del 16/06/2008, n. 2 del 15/07/2008, n. 3 del 05/08/2008 e n. 4 del 19/01/2009 che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** dagli allegati verbali che il punteggio massimo prezzo – qualità per l'affidamento del servizio di che trattasi risulta attribuito alla Ditta Hospital Service Srl;

**RITENUTO**, pertanto, di poter approvare i predetti verbali e di far luogo all'aggiudicazione a favore della Ditta Hospital Service Srl del servizio in parola per un importo complessivo contrattuale (anni nove) di €19.064.421,00 più I.V.A., come da offerta economica allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, e da offerta tecnica prodotta in sede di gara;

**CONSTATATO** che la spesa globale per l'intero periodo contrattuale ammonta a € 22.877.305,20, IVA inclusa;

**RISCONTRATA** l'opportunità di sottoscrivere, dopo il perfezionamento del presente provvedimento a norma di legge, con la Ditta Hospita Service Srl apposito contratto di affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture territoriali dell'ASReM per la durata di anni nove, secondo lo schema allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, previa acquisizione della documentazione necessaria prescritta dalla legge;

#### **PROPONE**

per tutto quanto espresso in narrativa di:

**PRENDERE ATTO** di quanto contenuto e disposto nella sentenza n. 6926 pronunciata dal Consiglio di Stato-V<sup>a</sup> Sezione in data 29.09.2009;

**DARE SEGUITO** alla procedura di gara di affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture sanitarie dell'ASReM indetta con Provvedimento del Direttore Generale dell'ASREM n. 363 del 17.04.2008;

**AGGIUDICARE** alla Ditta Hospital Service Srl l'affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture territoriali dell'ASReM per la durata di anni nove per un importo complessivo contrattuale di € 19.064.421,00 più I.V.A., come da offerta economica allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, e da offerta tecnica prodotta in sede di gara;

**STIPULARE** con la predetta ditta, dopo il perfezionamento del presente a norma di legge, apposito contratto di affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture territoriali dell'ASReM per la durata di anni nove, secondo lo schema allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, previa acquisizione della documentazione necessaria prescritta dalla legge;

**DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'intero periodo contrattuale ammonta a € 22.877.305,20, IVA inclusa ;

**PRENOTARE, per l'anno 2009**, la spesa presunta di € 317.740,36, IVA inclusa, sul relativo conto n. 09 02 01 01 del Bilancio del corrente esercizio;

**TRASMETTERE** il presente atto alle ditte partecipanti alla gara e, precisamente, Hospital Service Srl , Servizi Ospedalieri Spa e Sooc. Coop. LAV.I.T.;

**NOTIFICARE** copia del presente atto ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali dell'A.S.Re.M. per quanto di rispettiva competenza.

**Il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato**  
**(Dott.ssa Gabriolina Carpenito) – F.to**

**VISTO: Il Coordinatore dell'Ambito Territoriale di Campobasso**  
**(Dott. Sergio Di Vico)- F.to**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VAGLIATE E FATTE PROPRIE** le considerazioni e le valutazioni del Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

#### **DISPONE**

Per le motivazioni di cui in narrativa:

**PRENDERE ATTO** di quanto contenuto e disposto nella sentenza n. 6926 pronunciata dal Consiglio di Stato- V^ Sezione in data 29.09.2009;

**DARE SEGUITO** alla procedura di gara di affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture sanitarie della ASReM indetta con Provvedimento del Direttore Generale dell'ASReM n. 363 del 17.04.2008;

**AGGIUDICARE** alla Ditta Hospital Service Srl l'affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture territoriali dell'ASReM per la durata di anni nove per un importo complessivo contrattuale di € 19.064.421,00 più I.V.A., come da offerta economica allegata al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, e da offerta tecnica prodotta in sede di gara;

**STIPULARE** con la predetta ditta, dopo il perfezionamento del presente a norma di legge, apposito contratto di affidamento del servizio di lavanolo dei PP.OO. e delle strutture territoriali dell'ASReM per la durata di anni nove, secondo lo schema allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, previa acquisizione della documentazione necessaria prescritta dalla legge;

**DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'intero periodo contrattuale ammonta a € 22.877.305,20, IVA inclusa ;

**PRENOTARE, per l'anno 2009**, la spesa presunta di € 317.740,36, IVA inclusa, sul relativo conto n. 09 02 01 01 del Bilancio del corrente esercizio;

**TRASMETTERE** il presente atto alle ditte partecipanti alla gara e, precisamente, Hospital Service Srl , Servizi Ospedalieri Spa e Sooc. Coop. LAV.I.T.;

**NOTIFICARE** copia del presente atto ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali dell'A.S.Re.M. per quanto di rispettiva competenza;

**DICHIARARE** il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Angelo Percopo)**  
F.to

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott.ssa Gianfranca Testa)**  
F.to

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott. Giancarlo Paglione)**  
F.to